

Rassegna Normativa

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Luglio 2014

NORMATIVA

CIRCOLARE 19 GIUGNO 2014 N. 19 D.M. 14 febbraio 2014 recante «Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» - Istruzioni operative (GU Serie Generale n.152 del 3-7-2014).

AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N.22/E DELL'11 LUGLIO 2014 fornisce i chiarimenti per il recupero, da parte dei datori di lavoro privati, del "bonus Irpef" (previsto dall'articolo 1 del decreto legge n.66/2014 convertito nella legge n.89/2014) erogato ai dipendenti esclusivamente mediante utilizzo in compensazione tramite modello F24.

ARAN Guida operativa sulle "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro". La guida attiene alla determinazione dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro riferiti al personale appartenente alle Aree dirigenziali.

DECRETO MIUR 14 LUGLIO 2014 N.553 Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di Studio per l'a.a. 2014-2015.

INPS MESSAGGIO N.6208 DEL 22 LUGLIO 2014 Le valutazioni di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero spettano al MIUR. L'INPS, infatti, si astiene dal compiere qualsiasi tipo di valutazione che attiene al merito del riconoscimento del titolo (natura, grado, valore legale in loco, ecc.).

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 18 MARZO 2014 N.3 Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) (GU Serie Generale n.168 del 22-7-2014)

MIUR DECRETO 30 GIUGNO 2014 N.105 Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (GU Serie Generale n.170 del 24-7-2014)

MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N.18 DEL 30 LUGLIO 2014 D.L. n. 34/2014 (conv. da L. 78/2014) recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" - contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato - indicazioni operative per il personale ispettivo

GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI SENTENZA 4 LUGLIO 2014 N.3400 Il Consiglio di Stato ritiene inammissibile – per difetto di legittimazione e d'interesse al ricorso – l'impugnativa proposta da un docente della Facoltà di Giurisprudenza avverso gli atti con i quali l'Università degli Studi di Genova, in conseguenza delle modifiche organizzative adottate dall'Ateneo genovese in attuazione della legge 30 dicembre 2010 n.240, ha inserito il neo costituito Dipartimento di Scienze Giuridiche nell'ambito della Scuola di Scienze Sociali.

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA SENTENZA N.C-358/2012 DEL 10 LUGLIO 2014 ha ritenuto che, in materia di appalti pubblici, sia legittima la previsione contenuta nella normativa italiana dell'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della gara, dell'impresa non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, una volta superata una determinata soglia, definita «grave», e cioè di importo superiore sia a 100 euro che al 5% delle somme dovute.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA N.3361 DEL 3 LUGLIO 2014 La sentenza, tra l'altro, precisa che legittimamente la Stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, *qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedurali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara c.d. "aggiudicatrice", e all'altra c.d. "giudicatrice" vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell'art. 84 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.* (Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 249), non essendo stata questa modalità peraltro esclusa dal bando, risultando nella specie riunite nella stessa persona le funzioni di Presidente delle due commissioni (altresì Responsabile del procedimento), né essendovi stata impugnazione da parte della ricorrente dei decreti di nomina delle due commissioni emanati il 30 aprile 2012 (decreti del Presidente dell'Autorità

CONSIGLIO DI STATO SEZ.VI 4 LUGLIO 2014 N.3407 Il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza n. 3407 depositata in data 4 luglio 2014, esamina il ricorso di una Università e del MIUR inerente la legittimità del comportamento di indizione di nuovo concorso nell'anno 2012, per assunzioni a tempo indeterminato di posti di istruttore amministrativo, bandito dall'ateneo, in tal senso determinatosi nonostante la disponibilità di precedente e vigente graduatoria risalente all'anno 2007, per il medesimo profilo. Nell'ampia motivazione vengono richiamati i fondamentali in merito, statuiti dall'Adunanza plenaria (sentenza n. 14 del 28 luglio 2011), che ha "ha fissato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti". Nello specifico, le parti appellanti sostengono che gli atti preparatori di indizione del concorso evidenziavano in modo compiuto la manifestata esigenza di dotarsi di personale già qualificato avuto riguardo, soprattutto, alle significative modifiche normative intervenute, a seguito della entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nell'ordinamento delle università; esigenza che non si sarebbe potuto adeguatamente soddisfare a mezzo dell'assunzione dei soggetti idonei, in ragione del fatto che costoro non avevano affrontato, nella preparazione del loro concorso, le rilevanti novità introdotte, anche nel settore amministrativo e contabile, dalla richiamata legge di riforma del sistema universitario. Il Collegio ritiene di condividere il giudizio al riguardo espresso dal precedente giudice che "ha ritenuto che la descritta sopravvenienza normativa non potesse ex se rappresentare motivazione sufficiente della obliterazione delle posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei figuranti in una graduatoria ancora valida ed efficace, tanto più che, nella comparazione delle prove selettive delle distinte tornate concorsuali (del 2006 e del 2012), non erano ravvisabili differenze contenutistiche degli esami tali da escludere la sostanziale omogeneità delle prove idoneative, avuto riguardo anche alla consistenza delle novità introdotte dalla legge sopravvenuta in tema di ordinamento amministrativo e contabile delle università".

TAR LAZIO SEZ. III SENTENZA 18 LUGLIO 2014 N.7752 Sono illegittimi i provvedimenti di diniego di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, nell'anno accademico 2012/2013, atteso che le modalità concrete di svolgimento della prova selettiva e la modalità di correzione degli elaborati sono da ritenere in contrasto con il principio di anonimato delle prove scritte, considerato che la presenza di un codice a barre, accompagnato dal codice di lettura alfanumerico pure prestampato su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, modulo risposte, questionario, foglio delle "chiavi personali" per l'accesso al sito del MIUR), rendeva in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari (**Massima tratta da Lexitalia.it**).

CORTE DEI CONTI SEZ. CENTRALE DI CONTROLLO DELIBERAZIONE n. SCCLEG/14/2014/PREV DEL 23 GIUGNO 2014 Viene ribadito che anche quando si tratta da parte delle Università di affidare un incarico di traduttore l'art. 7, comma 6-bis, del d. lgs. 165/2001, che impone l'obbligo dell'espletamento di una procedura comparativa – sia pure con una procedura comparativa minima, regolamentata dalle singole Università, che tenga conto dei parametri di trasparenza e pubblicità dell'incarico (ad esempio con la pubblicità sul sito web) lasciando, quindi, la scelta della procedura comparativa da adottare alle Università stesse – si presenta come espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione (cfr. delib. 18/2011, 10/2012 e, da ultimo, n. 8/2014).

CONSIGLIO DI STATO SEZ.V SENTENZA DEL 24 LUGLIO 2014 N.3956 La sentenza tra l'altro ribadisce come le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale dell'imparzialità e quindi anche alla materia concorsuale, rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica per tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione della commissione giudicatrice.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI SENTENZA DEL 18 LUGLIO 2014 N.3850 Ai fini della risoluzione della controversia è stata richiamata quella giurisprudenza secondo cui «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea di per sé ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c.. le cui fattispecie assumono carattere tassativo» [...] la conoscenza personale o la instaurazione di rapporti lavorativi od accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, 13 marzo 2013, n.1512)>. Come precisato dallo stesso Consiglio, dunque, si deve trattare di rapporti che si concretino in un autentico sodalizio professionale che presenti anche il carattere della stabilità e reciprocità di interessi.

CORTE DEI CONTI SEZ. GIURIS. CENTRALE SEZ. II SENTENZA 10 GIUGNO 2014 N.397 La sentenza tra le altre cose afferma che sussiste la responsabilità amministrativa del responsabile dell'ufficio tecnico e ingegnere capo che aveva assunto anche la funzione di direttore dei lavori, per il danno conseguente alla sospensione dei lavori pubblici, con conseguente pregiudizio all'impresa appaltatrice, perché le sospensioni erano cagionate dalla necessità d'indagini geognostiche e di elaborazione di varianti del progetto, non rilevate prima della consegna dei lavori, mentre le predette indagini dovevano essere evidenziate prima che il progetto fosse approvato e avviato all'esecuzione.

TAR LAZIO SEZ. III SENTENZA N.7570 15 LUGLIO 2014 Il Tar tra le altre cose, afferma che va respinta la censura avanzata dai ricorrenti secondo cui il Ministero resistente avrebbe dovuto attendere, prima di bandire la procedura di abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 (di cui al decreto direttoriale n. 222/2012 impugnato), l'immissione nei ruoli di professori di prima fascia di tutti coloro che avevano conseguito l'idoneità ai sensi della normativa. Né alla fattispecie in esame possono essere applicati i principi espressi nella sentenza n. 14/2011 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riferimento alla preferenza dello scorrimento della graduatoria degli idonei ad un concorso pubblico rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale.

Ora, a parte il fatto che la procedura di acquisizione dell'abilitazione nazionale non è assimilabile ad una procedura concorsuale non essendo invero previsto un numero predeterminato di posti messi a concorso, la predetta sentenza del Consiglio di Stato prevede tuttavia una serie di eccezioni alla predetta regola tra cui anche la sussistenza di speciali disposizioni legislative che prevedano, nel caso di determinati settori del personale pubblico,

peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere. Ora, il passaggio da un sistema ad un altro di reclutamento della docenza universitaria può costituire un fattore che giustifica l'indizione di una procedura selettiva che, nel caso di specie, è peraltro ispirata alla ricerca di una maggiore trasparenza e selettività nelle procedure della specie. Inoltre né la normativa sopra sintetizzata risulta affetta da profili di incostituzionalità, neanche sotto il profilo della irragionevolezza.

Del resto, come dimostrato dal fatto che metà degli originari istanti sono stati, nelle more della trattazione del ricorso, nominati professori di prima fascia, non è invero precluso che i restanti ricorrenti, fino al termine di validità dell'idoneità a suo tempo conseguita (tra il 2017 ed il 2018), possano essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

A ciò si aggiunga che gli stessi possono anche partecipare alla procedura comparativa di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010, ciò

in ragione dell'equiparazione dell'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 all'abilitazione conseguita ex art. 16 della recente riforma (art. 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010).

Ciò consente di escludere anche la sussistenza di un eventuale profilo di irragionevolezza nella normativa ora in vigore proprio perché ha introdotto, comunque, un punto di equilibrio tra le esigenze di coloro che avevano conseguito l'idoneità ai sensi della legislazione previgente e quelle pubbliche di avviare comunque il processo di trasformazione delle modalità di reclutamento dei docenti universitari.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)